Sent. n. 329/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

Dott. Giovanni Guida Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80244** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti:

I. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della soc. X X (di seguito indicata);

II. della soc. **X X** (P.I./C.F. OMISSIS), con sede in OMISSIS, OMISSIS, p.e.c. OMISSIS,

entrambe rappresentate e difese, giusta procura allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Gustavo Felicetti (C.F. FLCGTV67E20B354W), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in

Roma, corso Trieste, n. 175, p.e.c. gustavofelicetti@ordineavvocatiroma.org;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 23 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Chiara Imposimato in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Gustavo Felicetti per le parti convenute;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 19 novembre 2023, ritualmente notificato alle odierne convenute e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 21 novembre 2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la Signora **X X**, come in atti generalizzata, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della soc. X X e la predetta società soc. **X X**, sopra indicata, per ivi sentirle condannare in solido al pagamento, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito, A.G.E.A.), di euro 31.751,50 (trentunomilasettecentocinquantuno,50), o alla diversa somma ritenuta di giustizia, anche maggiore,

che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale diretto, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che le convenute avrebbero cagionato alle finanze erariali per effetto dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche a titolo di contributi a carico sia del OMISSIS (OMISSIS) sia del OMISSIS e – OMISSIS (OMISSIS) in relazione all'anno 2022.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine dalla trasmissione (assunta al protocollo della Procura in data 8 giugno 2023), da parte della Regione Carabinieri OMISSIS "OMISSIS" - Stazione Carabinieri "OMISSIS" OMISSIS della comunicazione di notizia di reato - inviata anche all' OMISSIS – OMISSIS) - a carico della Signora X X, nella qualità di rappresentante legale della soc. X X, per un'ipotesi di frode in materia di aiuti comunitari al settore agricolo integrante ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

b. trattandosi di danno agli interessi finanziari dell'Unione europea di importo inferiore ad euro 100.000,00, la Procura europea aveva disposto la restituzione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, che ha avviato un procedimento penale, di cui, allo stato degli atti, non risulta la conclusione;

c. l'attività di indagine della polizia giudiziaria era stata effettuata mediante 12 sopralluoghi periodici, svolti tra l'11 luglio 2022 e il 7 ottobre 2022, per verificare la presenza del bestiame nei pascoli in affitto dalla Comunanza agricola di OMISSIS. Nei sopralluoghi non era stata riscontrata la presenza di alcun capo bovino o tracce che potevano ricondurre ad una loro presenza;

d. la società convenuta aveva presentato, al fine di percepire i contributi pubblici, 4 istanze (come specificato nelle pagg 5 e 6 dell'atto di citazione);

e. nell'ambito dell'attività di accertamento, la Stazione dei Carabinieri operante aveva provveduto ad attivare anche il procedimento sanzionatorio amministrativo (ai sensi del combinato disposto della l. n. 898 del 1986 e della l. n. 689 del 1981) a carico dell'azienda, la cui competenza per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni

amministrative è ripartita tra il Ministero dell'agricoltura – ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) OMISSIS e OMISSIS, per quanto riguarda i contributi a valere sul OMISSIS OMISSIS (di seguito OMISSIS), e, invece, alla Regione OMISSIS, per i contributi erogati a valere sul OMISSIS (di seguito OMISSIS);

f. nel corso dell'istruttoria veniva appurato che il procedimento sanzionatorio amministrativo, di competenza del Ministero dell'agricoltura, aveva ad oggetto l'indebita percezione di erogazioni a carico del OMISSIS per euro 23.482,08, a seguito di domanda unica di pagamento presentata, per la campagna 2022, dalla convenuta X X (nella qualità di rappresentante legale della predetta società);

g. l' OMISSIS adottava un provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione a favore della società odierna convenuta nonché della convenuta Sig.ra X X e del Sig. X X, quali soci obbligati in solido;

h. dalla complessiva attività istruttoria, emergeva, conclusivamente, che:

(1) in data 15 aprile 2022 il presidente della Comunanza agraria di OMISSIS stipulava un contratto

di affitto agricolo con durata fino al 12 maggio 2024 con l'odierna convenuta, quale rappresentante legale dell'azienda parimenti convenuta, per la locazione dei terreni montani aventi una superficie complessiva di ettari 292.17.70, composti da pascolo cespugliato, pascolo arborato e pascolo;

(2) in data 30 giugno 2022 la società odierna convenuta presentava la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali modello 4 ai sensi del D.P.R. n. 320 del 1954, validata dalla Asl di OMISSIS e sottoscritta per accettazione dal servizio veterinario dell'OMISSIS della regione OMISSIS, per lo spostamento di 40 capi bovini/bufalini dall'allevamento sito nel Comune di OMISSIS al pascolo di proprietà della predetta Comunanza agraria;

(3) il comune di OMISSIS in data 6 luglio 2022 autorizzava la monticazione di 40 capi bovini/bufalini di proprietà della società convenuta;

(4) l'attività di indagine della polizia giudiziaria era stata effettuata mediante sopralluoghi periodici svoltisi nei mesi da luglio ad ottobre per verificare la presenza del bestiame nei pascoli in affitto dalla predetta comunanza. Nei 12 sopralluoghi effettuati non era stata riscontrata la presenza di alcun capo

bovino e/o tracce ed escrementi che potevano ricondurre ad una loro presenza;

(5) dalla consultazione del portale Sian era emerso che l'azienda convenuta presentava, al fine di percepire i contributi comunitari, due Domande Uniche di Pagamento, relative al OMISSIS, all'organismo pagatore A.G.E.A., rispettivamente in data 15 giugno 2022 e 30 settembre 2022.

Non avendo effettuato il pascolamento del bestiame di proprietà nei terreni situati nel Comune di OMISSIS, ne derivava che la società aveva percepito indebitamente aiuti comunitari, con riferimento all'attività da svolgersi nei suddetti terreni, come dettagliato nell'atto di citazione (pagine 11 e seguenti), per un importo percepito a titolo di anticipo, di euro 21.490,33, pagati con decreto in data 30 novembre 2022 e al saldo di euro 1.991,75, pagati con decreto n. OMISSIS del 13 marzo 2023, per un importo complessivo di euro 23.842,08;

(6) l'azienda medesima presentava ulteriori tre richieste di contributi comunitari in relazione al OMISSIS/Regionale- OMISSIS per la regione OMISSIS per l'anno 2022.

Per una sola domanda era stato emesso mandato di pagamento per euro 9.000,00 da A.G.E.A., con decreto

n. OMISSIS in data 22 dicembre 2022;

(7) l'A.G.E.A. adottava il provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione in data 8 settembre 2023, quantificando in euro 31.751,50 la somma effettivamente erogata all'azienda convenuta;

n. successivamente la regione OMISSIS, in esito al contraddittorio, notificava all'azienda il decreto n. OMISSIS in data 27 ottobre 2023 con il quale era stata decretata la decadenza dalla domanda 2022 - OMISSIS e veniva disposto il recupero della somma di euro 9.000,00. Nell'ambito del procedimento, sia dagli scritti difensivi ed alle controdeduzioni dei Carabinieri, era emerso che l'azienda non gestiva il pascolamento del bestiame e, pertanto, non era in grado di assicurare la localizzazione oltre che il benessere degli animali, con la conseguenza che venivano meno gli elementi necessari a garantire il rispetto del mantenimento delle superfici a pascolo.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione, in punto di diritto, che:

a. la vicenda per cui è causa si colloca nell'ambito della disciplina della Politica Agricola Comune, di cui richiama i tratti essenziali;

b. il danno erariale scaturirebbe dal mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa di

settore per fruire dei contributi richiesti, non essendo stata effettuata la prevista attività di pascolo dei 40 bovini di proprietà della società convenuta nelle aree acquisite in locazione dalla comunanza agraria di OMISSIS nell'anno 2022.

3.1. In relazione alla fattispecie dannosa, in tesi integralmente riconducibile al comportamento delle parti odierne convenute, la Procura regionale ritiene che, il danno erariale cagionato sia pari ad euro 31.751,50 (trentunomilasettecentocinquantuno,50).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo debba ravvisarsi per le convenute nel dolo, tenuto conto delle circostanze e della modalità di svolgimento dei comportamenti.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze di A.G.E.A., con atto ritualmente notificato in data 2.11.2023 nelle forme di legge, ha invitato le odierne convenute a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendole, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato le parti invitate hanno presentato deduzioni scritte, non avvalendosi della

facoltà di essere sentite personalmente, ma le controdeduzioni dalle stesse fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei loro confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto le medesime innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirle condannare al pagamento, in favore di A.G.E.A., della somma complessiva di euro 31.751,50 (trentunomilasettecentocinquantuno,50), a titolo di danno erariale, quale danno patrimoniale diretto, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'esborso effettuato dall'A.G.E.A. per i contributi comunitari richiesti in assenza del rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore, ed in particolare nel mancato effettivo pascolo dei bovini di proprietà della azienda convenuta nelle aree oggetto di locazioni di cui in atti.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura lo riconduce direttamente alle condotte illecite sopra descritte, tenute dalle convenute.

7. Successivamente al deposito dell'atto di citazione, la Procura regionale ha depositato ulteriore documentazione:

a. comunicazione alle parti convenute di nuovi elementi istruttori ex art. 67, comma 7, c.g.c., con riferimento alla nota del Ministero dell'agricoltura prot. Cdc n. OMISSIS del 22.12.2023;

b. nota, diretta alla Stazione Carabinieri OMISSIS operante, di richiesta della documentazione citata nella nota di controdeduzioni, ma non allegata (domande di finanziamento della convenuta X X, etc.), unitamente al riscontro fornito dalla predetta Stazione Carabinieri;

c. nota di informazioni sull'azione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di OMISSIS con la quale si dà atto è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della signora di X X, odierna convenuta, per il delitto di cui all'articolo 640-bis c.p.;

d. decreto di richiesta di informazioni ad A.G.E.A. circa eventuali aggiornamenti rispetto a quanto già

comunicato all’esito delle precedenti richieste istruttorie, unitamente al successivo riscontro da parte della medesima A.G.E.A. che dava atto:

(1) di avere cautelativamente sospeso i contributi per un importo complessivo di euro 33.083,52 corrispondente a quanto erogato da A.G.E.A. a titolo di OMISSIS Campagna 2022 (euro 32.282,42) oltre interessi:

(2) di avere avviato l’istruttoria amministrativa di accertamento dell’indebita percezione, finalizzata a valutare l’impatto della violazione contestata dalla Stazione Carabinieri OMISSIS (il mancato pascolamento del bestiame su alcune delle superfici aziendali) sull’importo complessivamente erogato per la OMISSIS, Campagna 2022;

(3) circa le contestazioni relative al settore OMISSIS, Campagna 2022 di avere provveduto ad iscrivere nel Registro Debitori l'importo di euro 9.000,00, corrispondente all'indebita percezione accertata dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del OMISSIS - OMISSIS n. OMISSIS del 27 ottobre 2023; inoltre ha rappresentato che di debito non risulta recuperato, né garantito da alcun accantonamento di altri contributi posti in liquidazione in favore della X X;

e. nota della regione OMISSIS con cui è stato trasmesso il decreto n. OMISSIS del 25 gennaio 2024 di irrogazione della sanzione amministrativa di euro 6.940,65 a carico delle odierne convenute;

f. richiesta di aggiornamenti della Procura regionale e conseguente comunicazione del Tribunale di OMISSIS -Ufficio del GIP, di fissazione dell'udienza preliminare per l'11 luglio 2024.

8. Le parti convenute si sono costituite in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avvocato Gustavo Felicetti, il quale ha depositato in atti, in data 29 marzo 2024, una comparsa di costituzione e risposta recante la stessa data.

8.1 La difesa:

I. ha eccepito l'incompletezza e l'inidoneità degli accertamenti svolti dal reparto di polizia giudiziaria operante ai fini della prova dell'illecito contestato in questa sede;

II. in dettaglio:

II.1 riguardo alla attività di indagine, svolta dalla competente articolazione dei Carabinieri OMISSIS, ha eccepito l'inattendibilità delle fotografie a corredo dell'indagine, in quanto non sono georeferenziate e datate;

II.2 riguardo alla valenza probatoria delle

dichiarazioni testimoniali acquisite dai Carabinieri, ne ha eccepito l'inidoneità a dimostrare l'asserito mancato pascolamento dei capi bovini nel periodo di interesse;

II.3 ha eccepito che la mancanza di approvvigionamento idrico sui terreni da pascolo ha causato lo spostamento della mandria sul territorio;

II.4 circa la contestata assenza di mandrie al pascolo nell'estate del 2022, riportata negli atti dei Carabinieri Forestali, ne ha eccepito l'infondatezza alla luce del deposito in atti di un'aereo-foto che proverebbe la presenza di bovini nell'area di interesse;

II.5 ha eccepito la ritenuta incongruenza nell'interpretazione dei dati meteorologici relativi all'innevamento nell'area di interesse, fornita dai Carabinieri OMISSIS;

II.6 ha eccepito una distorta rappresentazione dei fatti di causa descritta nelle controdeduzioni dei Carabinieri OMISSIS;

II.7 ha ribadito che i 40 capi di bestiame di proprietà della società odierna convenuta sono regolarmente stati avviati al pascolo nel periodo e nei luoghi di interesse.

8.2 In conclusione ha chiesto:

I. previo accertamento dell'insufficienza degli accertamenti svolti dai Carabinieri OMISSIS, di ritenere non fondata la domanda proposta dalla Procura attrice;

II. per l'effetto:

- annullare integralmente i verbali matr. OMISSIS; OMISSIS e OMISSIS emessi dai Carabinieri OMISSIS;

- annullare il Provvedimento di sospensione, emesso dall'Ente erogatore, nei confronti della società convenuta – OMISSIS, con il quale sono stati sospesi cautelativamente i procedimenti di erogazione a favore della Società e dei soci obbligati in solido X X e X X;

con ogni relativo effetto sul procedimento penale - OMISSIS R.G. OMISSIS,

con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in relazione alle spese di giudizio;

- in via istruttoria, indica tre nominativi di allevatori con aziende sul territorio quali testimoni in ordine alle operazioni di trasferimento dei capi di bestiame per cui è causa.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore delle convenute, si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le

argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della Signora **X X**, come in atti generalizzata, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della soc. X X e della predetta società soc. **X X**, sopra indicata, in relazione ad una ipotesi di danno erariale, che le stesse avrebbero cagionato alle finanze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito, A.G.E.A.), con il loro comportamento connotato da dolo, per effetto dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche a titolo di contributi a carico sia del OMISSIS (OMISSIS) sia del OMISSIS – OMISSIS (OMISSIS) in relazione all'anno 2022.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede

che le odierne convenute vengano condannate in solido al pagamento, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito, A.G.E.A.), della somma complessiva pari ad euro 31.751,50 (trentunomilasettecentocinquantuno,50), o alla diversa somma ritenuta di giustizia, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia

connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. In via pregiudiziale, devono essere dichiarate inammissibili le domande di annullamento dei verbali dei Carabinieri OMISSIS e del provvedimento di sospensione di A.G.E.A., formulate dalla parte ricorrente.

Infatti, in sede di giudizio per responsabilità amministrativa, il giudice contabile ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi, ma non di annullarli.

5. Ciò premesso, nel merito il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda attorea, per assenza di prova del comportamento antigiuridico da parte delle convenute, con conseguente assenza del danno erariale.

Appare, infatti, al Collegio non adeguatamente provato che i capi di bestiame non siano stati tenuti al pascolo nelle zone e nel periodo contestati.

5.1 Invero, appare al Collegio dirimente la circostanza che la tesi accusatoria sia fondata esclusivamente su elementi indiziari, mentre è mancata l'acquisizione della prova principale, costituita dall'accertamento diretto del luogo dove si trovava la mandria del periodo temporale in cui sono stati effettuati i sopralluoghi nei pascoli oggetto del contratto tra la comunanza di OMISSIS e la società odierna convenuta.

Tale prova principale ben avrebbe potuto essere acquisita dal reparto operante (eventualmente con attività coordinata con altri reparti, ove necessario, in funzione della competenza territoriale interna all'Arma dei Carabinieri) mediante accertamenti diretti, previa diretta interlocuzione con la titolare dell'azienda.

5.2 Viceversa, gli elementi forniti a sostegno

dell’accusa si fondano su accertamenti indiziari circa l’assenza della mandria in questione, nei luoghi e nel periodo di interesse.

In primo luogo, assume carattere indiziario, non dirimente, la circostanza che i sopralluoghi siano stati svolti solo in alcuni giorni (12) a fronte di un periodo di oltre 6 mesi (corrispondenti ad oltre 180 giorni), dunque per un numero di giorni inferiore al 10 percento del periodo di interesse.

In secondo luogo, l’estensione e la morfologia dei luoghi di interesse (decine di ettari), l’assenza di recinzioni, costituiscono oggettivi elementi di difficoltà di accertamento, in particolare, in ipotesi di accertamento indiretto di natura squisitamente indiziaria, quale quello effettuato dal reparto operante.

In terzo luogo, le fotografie prodotte dall’organo investigativo sono solo 5 e tali da non poter dare certezza di rilevanza, atteso che, come contestato dalla difesa, da un lato, l’area da verificare è ampia circa 40 ettari, che non appaiono integralmente rappresentati nelle fotografie; dall’altro, non sono corredate di riferimenti univoci o pertinenti. In particolare, ciò vale per le aree identificate con i toponimi non ufficiali e per quelle afferenti ad aree

diverse da quelle di interesse (cfr. all. 13 ss. alle deduzioni difensive).

In quarto luogo, carattere solo limitatamente indiziario rivestono le notizie assunte da soggetti terzi, peraltro solo tramite sommarie informazioni testimoniali ai sensi del c.p.p. e non con le formalità previste dall'art. 60 c.g.c., in quanto sono state acquisite solo a grande distanza di tempo (in data 8 agosto 2023) dai periodi di interesse, con i conseguenti limiti intrinsechi a ricordi a distanza di tempo, peraltro in relazione ad aree geografiche molto ampie e con affermazioni contraddette dall'aerofoto depositata dalla difesa (all. 16).

Infine, l'insufficienza delle investigazioni appare i confermata anche dalla circostanza che l'istruttoria in sede penale, ancora alla data del 22.9.2023 ben successiva allo svolgimento dei fatti qui contestati, si trovasse "*in attesa di ulteriori indagini da parte della p.g. operante*", come attestato dalla Procura della Repubblica procedente (all. 25 all'atto di citazione), che ha poi concluso le indagini, con richiesta di rinvio a giudizio, solo in data 8.1.2024 (come da nota depositata in data 9.1.2024).

5.3 In conclusione, il materiale indiziario riversato in atti dall'organo investigativo non

assume, ad avviso del Collegio, sufficiente carattere probatorio per sostenere la tesi attorea in ragione della rilevata essenziale mancata assunzione della menzionata prova dirimente, costituita dall'effettivo accertamento del luogo dove si trovassero i capi di bestiame nei giorni oggetto di sopralluogo.

5.4 Ne consegue l'assenza di prova dell'elemento essenziale del comportamento antigiuridico contestato alle odierne convenute.

6. Così accertata l'assenza dei presupposti necessari per ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa delle convenute in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere rigettata nei confronti delle odierne convenute, riconoscendo a loro favore le competenze legali, quantificate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80244** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 19 novembre 2023, ritualmente notificato alle convenute e depositato

nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigetta la domanda nei confronti della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzata, e della soc. **X X** (P.I./C.F. OMISSIS), come in epigrafe indicata, riconoscendo a loro favore le competenze legali, quantificate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A., Cassa Avvocati e spese generali al 15% per ciascuna parte.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità

e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 10 luglio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente